

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

19 APRILE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di aprile in Ragusa presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili delle provincia di Ragusa (di seguito identificata con l'acronimo "ANCE Ragusa") sita in Ragusa, Viale dei Platani 34/B, si sono incontrati

da una parte

in rappresentanza di ANCE Ragusa, i Sigg.:

- Giorgio Firrincieli, Presidente;
- Raffaele Cappello, Presidente Cassa Edile Ragusa, Componente della Commissione Sindacale;
- Giuseppe Guglielmino, Direttore;

dall'altra

in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori delle Costruzioni della provincia di Ragusa, i Sigg.:

- Salvatore Tavolino, Segretario Generale FILLEA-CGIL Ragusa;
- Salvatore Aprile, Componente della Segreteria FILCA-CISL Ragusa-Siracusa;
- Antonino Potenza, Segretario Generale FENEALUIL Sicilia Ionica;

per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

**1. Verifica indicatori EVR 2024;**

Premesso

- Che gli Artt.12, 38 e 46 del CCNL firmato in Roma in data 1 luglio 2014 dalle rispettive Parti nazionali hanno istituito e disciplinato



l'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (in sigla EVR), il quale è stato fissato nel limite del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014;

- Che l'articolo 38 del medesimo CCNL individua tre indicatori e demanda alle Parti territoriali sia la determinazione del quarto che la fissazione dei relativi pesi ponderali da attribuire;
- Che l'EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
- Che l'EVR non ha incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto;

Considerato

- Che le Parti, in data 9 marzo 2022 in Ragusa, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo integrativo del CCNL stipulato in Roma in data 18 luglio 2018;
- Che l'Art. 8 del prima citato Verbale di Accordo ha individuato il quarto indicatore nel rapporto fra "Massa Salari versata" e "Massa salari denunciata", al quale è stata attribuita una incidenza ponderale in termini percentuali pari al 25%;
- Che il medesimo Art. 8 ha, altresì, fissato le seguenti incidenze ponderali dei restanti tre indicatori:

1. Numero Lavoratori iscritti in Cassa Edile: ..... 25%;

2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: ..... 25%;



3. Ore denunciate in Cassa Edile: ..... 25%;

- Che contestualmente alla sottoscrizione di detto Verbale le Parti hanno proceduto alla verifica e determinazione in sede provinciale degli indicatori ai fini della corresponsione o meno dell'EVR per il periodo 1 aprile 2022 - 31 marzo 2023;
- Che il suddetto Verbale di Accordo del 9 marzo 2022 ha stabilito che le Parti si incontrino entro il mese di marzo di ogni anno, per determinare la misura dell'EVR a valere per il periodo aprile dell'anno corrente e fino al mese di marzo dell'anno successivo;

Tutto ciò Premesso e Considerato

Le Parti concordemente procedono alla comparazione dei quattro indicatori al fine della riconoscibilità o meno dell'erogazione dell'EVR per l'anno 2024 raffrontando la media del triennio 2023/2022/2021 con la media del triennio 2022/2021/2020, specificando che i dati raffrontati si riferiscono all'anno Cassa Edile (1/10 – 30/09):

Indicatore	Media triennio	Media triennio	Andamento
	2023/2021	2022/2020	
1	4.144 Operai	3.763 Operai	POSITIVO
2	38.359.633 Euro	31.392.674 Euro	POSITIVO
3	3.532.436 ore	2.998.658 ore	POSITIVO
4	0,9389	0,9424	NEGATIVO

Le Parti verificano, quindi, la dovuta erogazione dell'EVR per l'anno 2024, nella misura del 3% dei minimi di paga in vigore alla data del 01.07.2014 (in quanto la somma delle incidenze ponderali dei tre parametri con andamento "positivo" risulta pari al 75%, quindi, l'EVR è





riconosciuto nella misura derivante dalla loro somma:

25%+25%+25%=75% del 4%), avendo a mente che l'erogazione

dell'EVR per gli Operai (il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di

lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173) e per

gli Impiegati (il cui calcolo avverrà per i periodi di lavoro ordinario

effettivamente prestato) deve essere assolto dall'Impresa con la

corresponsione mensile degli importi risultanti con effetti dal 1° aprile

2024 e fino al 31 marzo 2025.

Fatti salvi eventuali errori di calcolo, vengono indicati i valori mensili

dell'EVR 2024:

<b>Categoria</b>	<b>3%</b>
Impiegato 1 cat. Liv. 7	€ 48,92
Impiegato 1 cat. Liv. 6	€ 44,03
Impiegato 2 cat. Liv. 5	€ 36,69
Impiegato 2 cat. Liv.4 Operaio Spec. Liv.4	€ 34,25
Impiegato 3 cat. Liv.3 Operaio Spec. Liv.3	€ 31,80
Impiegato 4 cat. Liv.2 Operaio Qualif. Liv.2	€ 28,62
Impiegato 4 cat. Liv.1 Operaio Comune Liv.1	€ 24,46

Determinata, così, la percentuale dell'EVR 2024 a livello provinciale

(3%), a livello aziendale ogni Impresa, nel suo complesso – al di là delle

single unità produttive dislocate sul/i territorio/i – procederà al calcolo

dei seguenti due parametri propri, al fine di verificare la performance

aziendale del triennio 2023/2022/2021 con quella del triennio

2022/2021/2020:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;



ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:

- Ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;

• Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura piena stabilita a livello provinciale (3%).

Allorchè solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella seguente misura mensile ridotta, secondo l'Art.38 del CCNL 01.07.2014, che si riporta quale **Allegato 1**, e seguendo il Regolamento di cui all'**Allegato 2**:

Categoria	EVR ridotto
Impiegato 1 cat. Liv. 7	€ 14,68
Impiegato 1 cat. Liv. 6	€ 13,21
Impiegato 2 cat. Liv. 5	€ 11,01
Impiegato 2 cat. Liv.4 Operaio Spec. Liv.4	€ 10,27
Impiegato 3 cat. Liv.3 Operaio Spec. Liv.3	€ 9,54
Impiegato 4 cat. Liv.2 Operaio Qualif. Liv.2	€ 8,59
Impiegato 4 cat. Liv.1 Operaio Comune Liv.1	€ 7,34

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato e in tale caso l'Impresa si atterrà al Regolamento di cui al prima citato **Allegato 2**.





L'impresa di nuova costituzione dovrà erogare l'EVR nella misura piena del 3%. Ai fini della verifica dei parametri aziendali e fino al raggiungimento dei parametri temporanei del triennio il confronto temporale sarà effettuato anno su anno, biennio su biennio.



Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR, come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

Non avendo null'altro su cui discutere, l'incontro si considera concluso e si dà mandato alla Direzione dell'ANCE Ragusa di provvedere alla notifica del presente Verbale alla Cassa Edile per gli atti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.



**CCNL 01 LUGLIO 2014**

**Art. 38 - Accordi locali (EVR)**

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo e avrà decorrenza non anteriore all'1/1/2015.

In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:

- a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
- b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'Art. 20;
- d) alla determinazione dell'indennità per i Lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei Lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
- e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i Lavoratori, per i quali il Datore di Lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'Impresa;
- f) alla determinazione dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli Artt. 12 e 46 del vigente CCNL;
- g) alle attuazioni di cui all'Art. 18;
- h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'Art. 21;
- i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
- j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.
- k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'Art. 87.

Le previsioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore all'1/7/2015.

L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.

Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al Lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:

1. numero Lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciate in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali.

Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni Impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le Imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'Impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'Impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. l'Impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'Impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.



Le Imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

1. alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'Art. 29;
2. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell'Art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
3. all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6. all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'Art. 91;
7. alle determinazioni di cui all'Art. 37, relativo alle quote sindacali;
8. alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Le parti confermano la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

- *Dichiarazione a verbale* -

*Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.*

**REGOLAMENTO SULL'ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)**

\*\*\*

La determinazione dell'EVR avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'Art. 38 del CCNL 01.07.2014 per i dipendenti delle Imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:

- anno 2022: media triennio 2021/2020/2019 con media triennio 2020/2019/2018;
  - anno 2023: media triennio 2022/2021/2020 con media triennio 2021/2020/2019;
- e così via.

Le Parti sociali territoriali sottoscrittrici il presente CCPL si incontreranno annualmente entro il mese di marzo per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale dell'EVR a livello provinciale, ogni Impresa iscritta alla Cassa Edile di Ragusa, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;  
*ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:*
  - *Ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;*
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA;

Qualora la comparazione, rispetto al triennio precedente, dei due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile ed il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'Impresa) risulti pari o positiva per entrambi l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dal citato Art. 38.

*Per le Imprese con soli Impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.*

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato e dovrà seguirsi la procedura di cui ai successivi punti 1. e 2..

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti positivo l'azienda, dovrà erogare l'EVR secondo quanto previsto dall'Art. 38 e seguendo la procedura di cui ai successivi punti 1. e 2..

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'Impresa, nelle condizioni di cui al comma precedente, erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, procedendo come indicato ai successivi punti 1. e 2.:

1. inviare un'autodichiarazione all'ANCE Ragusa, alla Cassa Edile di Ragusa, e alle RSA e RSU ove costituite, utilizzando lo schema riportato in "Allegato", attestante il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri;
2. l'ANCE Ragusa informerà con sollecitudine le OO.SS., attivando altresì, in caso di richiesta, un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

L'intera procedura, di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovrà esaurirsi entro il 30/04 successivo all'Accordo provinciale.

L'Impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta, ovvero a non erogare l'EVR, nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS.

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto ad attivare il confronto comporta l'obbligo per l'Impresa di corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'Art. 38 del vigente CCNL per le Imprese di nuova costituzione.

**Allegato (EVR)**

**FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON  
RAGGIUNGIMENTO DEI PARAMETRI AZIENDALI INERENTI L'EVR**

Carta intestata Impresa

**DA INVIARE VIA PEC**

Spett.le ANCE Ragusa  
Spett.le Cassa Edile di Ragusa  
Spett.le RSU/RSA

Luogo e data

**Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all'anno .....**

***Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali***

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, nonché del vigente CCPL, la scrivente Impresa

**DICHIARA**

il non raggiungimento del/dei seguente/i parametro/i nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno .....

➤ **media triennio 20../20../20..**

..... ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;

*ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:*

..... ore lavorate e registrate sul L.U.L.;

..... volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

➤ **rapportata al triennio precedente 20../20../20..**

..... ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;

*ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:*

..... ore lavorate e registrate sul L.U.L.;

..... volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Di conseguenza, altresì,

**DICHIARA**

***(barrare ciò di interesse)***

**che per l'anno .....** procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 50% della somma eccedente la misura del 30% dell'EVR definito a livello territoriale;

**che per l'anno .....** non procederà all'erogazione dell'EVR in quanto entrambi i parametri sono negativi.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Art. 38 del vigente CCNL nonché del vigente CCPL, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante